

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica

“SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE Convenzionata F.I.P.S.A.S.”

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

Tra tutti gli Affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti sul territorio della provincia di Varese è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE” convenzionata F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee)

Associazione Sportiva Dilettantistica - con sede in Varese Via Speri della Chiesa 15, (di seguito indicata come “Sezione”).

La Sezione è apolitica e non ha scopo di lucro

Ad essa possono partecipare anche altri soggetti, Associazioni, Società, Enti e persone fisiche, ove consentito dagli Statuti e Regolamenti FIPSAS e CONI, che organizzino e pratichino a livello agonistico o amatoriale le attività sportive dilettantistiche e didattiche della pesca in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento e, in generale, le discipline riconosciute dalla F.I.P.S.A.S., o che perseguono la tutela e l’incremento del patrimonio ittico ed il miglioramento dell’ambiente naturale.

Art. 2 - Durata

La Sezione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi

La Sezione, che esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, ha lo scopo di organizzare l’attività sportiva dilettantistica e didattica, nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S. e quella amatoriale degli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi associativi la Sezione potrà, tra l’altro:

a) gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, e in particolare della Provincia di Varese, di proprietà o in affitto o a qualunque altro titolo concessi;

b) rappresentare su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine

e di diffusione radio-televisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati;

c) rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;

d) elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla F.I.P.S.A.S. e/o al Comitato Regionale competente per territorio;

La Sezione, inoltre, con i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di quest'ultima:

- promuove e gestisce, per mandato della Federazione il tesseramento federale nell'ambito del territorio provinciale;
- organizza gare, manifestazioni e campionati o altre manifestazioni che la Federazione intenda far svolgere nel territorio della provincia;
- gestisce, anche per mezzo di Società affiliate, nell'esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. e la Sezione hanno in proprietà, in affitto, in comodato d'uso o la disponibilità tramite convenzioni, esistenti nell'ambito territoriale della provincia, al fine di promuovere l'attività sportiva federale secondo il disposto dell'art. 2 dello Statuto della F.I.P.S.A.S.;
- provvede alla formazione tecnica di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, la Sezione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In particolare, la Sezione potrà anche instaurare rapporti su base negoziale – convenzione, contratto – con soggetti terzi, che organizzino e pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento o perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Ammissione di nuovi associati

Sono ammessi, come associati, le associazioni affiliate alla F.I.P.S.A.S. successivamente alla data di costituzione della Sezione.

Possono essere ammessi come associati anche i soggetti non affiliati previsti nell'art. 1, comma 2, che ne facciano richiesta, secondo quanto stabilito dagli Statuti e Regolamenti FIPSAS e CONI.

Sull'accettazione delle domande presentate dai soggetti non affiliati, decide, inappellabilmente, il Consiglio Direttivo.

Ogni associato, di cui l'Art.1, autorizza la Sezione all'uso dei propri dati personali per le necessità e l'adempimento dei fini statutari, ferma restando l'apposita informativa che verrà fornita a ciascun associato al momento della richiesta di associazione, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, di volta in vigore.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Sezione.

Gli associati affiliati, inoltre, sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita della Sezione ed a stabilirne la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in Assemblea.

Ogni associato ha diritto di ottenere, a richiesta, documento attestante la qualità rivestita che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla Sezione.

Gli associati devono:

- a) rispettare i principi etici dello sport, le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della Sezione.
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione.

Art. 6 - Estinzione del rapporto

Il rapporto associativo si estingue:

- a) per i soggetti Affiliati, con la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.P.S.A.S.;

- b) con lo scioglimento della Sezione Provinciale;
- c) con il recesso da parte dell'associato
- d) con l'esclusione dalla Sezione, per i soggetti non affiliati, deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica civile e sportiva nonché ai doveri stabiliti dal presente Statuto.

Art. 7 – Quota di ammissione e quote sociali

Le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità, sono determinate dall'Assemblea.

La quota associativa vale per l'intero anno e non è né frazionabile né trasmissibile.

Gli aumenti delle quote associative stabiliti dalla Sede Centrale sono ratificati dal Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale e sono immediatamente eseguibili.

Art. 8 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

Le cariche si intendono assunte a titolo gratuito. E' previsto se richiesto, nel rispetto delle norme statutarie ed istituzionali, un rimborso spese supportato da relativa documentazione, per i componenti degli organi statutari della Sezione.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo:

- ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione;

L'Assemblea ordinaria ha luogo inoltre:

- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando almeno 1/10 degli associati ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

L'Assemblea straordinaria ha luogo quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario, in caso di scioglimento della Sezione e nei casi previsti dal codice civile.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della Sezione con lettera semplice, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, nonché per affissione nella Sede della Sezione almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della riunione in prima convocazione e quelle in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente a indire, ed il Presidente a convocare, l'Assemblea ordinaria o l'Assemblea straordinaria richiesta dagli associati entro 30 giorni da tale richiesta, le stesse potranno essere convocate dal Presidente del Tribunale di Varese.

L'Assemblea è costituita dagli Associati o loro delegati, e dagli associati persone fisiche, ove ammessi.

Per il principio di democrazia e uguaglianza dei diritti, agli Affiliati, Associazioni ed Enti di cui all'art.1 sono riconosciuti voti in numero pari a quello dei loro soci, tesserati F.I.P.S.A.S.; ogni Società può essere portatrice di due deleghe.

All'Associato, persona fisica è riconosciuto un voto; non può essere portatore di delega. Partecipa all'Assemblea senza diritto di voto, il Delegato Provinciale della F.I.P.S.A.S., ove persona diversa dal Presidente della Sezione.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto; in caso di Assemblea elettiva sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto.

Hanno diritto a voto gli associati che non siano morosi nel pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Sezione e le modifiche dello Statuto.

Le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto a voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni debbono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritte nell'apposito registro.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente della Sezione è eletto dalla Assemblea, ed è il legale rappresentante della Sezione; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola la corrispondenza; dichiara aperte le Assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano in carica.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

La Sezione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da sette Consiglieri, eletti dall'Assemblea di cui almeno uno in rappresentanza di ognuna delle attività sportive e didattiche federali, presenti in provincia.

Possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali cittadini comunitari, maggiorenni.

Le persone elette in seno al Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche istituzionali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della stessa Federazione Sportiva (F.I.P.S.A.S.)

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente può invitare a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone particolarmente esperte in attività istituzionali federali, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione.

Il Consiglio Direttivo:

- indice le Assemblee;
- approva le norme regolamentari della Sezione e le loro modifiche;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Associati;

- nomina il Segretario e, ove opportuno il Cassiere;
- assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della Sezione che non sia di competenza di altri organi.

Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno quattro Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, senza diritto di voto.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 12 - Segretario

Il segretario viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, il suo mandato decade con la scadenza delle cariche del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca dell'incarico anticipate.

Il segretario coordina il personale dell'ufficio attuando le direttive e le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il segretario assiste quale verbalizzante alle riunioni di Consiglio, nonché nelle varie riunioni di settore. In caso di assenza o di impedimento può delegare un altro soggetto.

Art. 13 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Sezione è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Sezione
2. da liberalità, contributi e altre entrate espressamente destinati a patrimonio con

deliberazione del Consiglio Direttivo;

Le entrate della Sezione sono costituite da:

- contributo F.I.P.S.A.S. nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale;
- contributi degli associati e dei tesserati;
- introiti derivanti da attività, anche di natura commerciale, o iniziative strumentali, tutte comunque in via sussidiaria, al perseguimento degli scopi associativi;
- quote di tesserati F.I.P.S.A.S., per l'utilizzo degli impianti e delle acque;
- introiti da pubblicità riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- contributi di Enti pubblici e privati.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

La Sezione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Sezione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Bilancio di previsione e rendiconto economico - finanziario annuale

La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario e di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria della Sezione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere in modo accessorio e a carattere di non prevalenza rispetto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività statutariamente previste.

Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria della Sezione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

Art. 15 - Sanzioni disciplinari

All'associato che si renda colpevole di illeciti disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni, previo contraddittorio:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) sospensione temporanea dall'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee;
- d) esclusione dalla Sezione (solo per i soggetti non affiliati)

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Nel caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio della Sezione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile; per le associazioni riconosciute si fa riferimento anche alle disposizioni statutarie e al regolamento attuativo della F.I.P.S.A.S. e del CONI.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua presa d'atto da parte del Consiglio Federale della F.I.P.S.A.S.

Varese, Statuto modificato in data 28 novembre 2020